



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVI LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 24

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA RAI, PAOLO
GARIMBERTI, DEL DIRETTORE GENERALE, MAURO MASI,
E DEL VICE DIRETTORE GENERALE, GIANCARLO LEONE

37^a seduta: martedì 9 marzo 2010

Presidenza del presidente ZAVOLI

I N D I C E

Audizione del presidente della RAI, Paolo Garimberti, del direttore generale, Mauro Masi, e del vice direttore generale, Giancarlo Leone

| | | |
|-------------------------------------|------------|--|
| PRESIDENTE: | | |
| * – ZAVOLI (PD), senatore | Pag. 3, 13 | |
| | | GARIMBERTI, presidente della RAIPag. 4 |
| | | MASI, direttore generale della RAI 6 |
| | | LEONE, vice direttore generale della RAI . . 9 |

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Sigle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

Intervengono per la RAI il presidente, dottor Paolo Garimberti, il direttore generale, professor Mauro Masi, e il vice direttore generale, dottor Giancarlo Leone, accompagnati dal direttore di RAI Parlamento, dottoressa Giuliana Del Bufalo, dal direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Marco Simeon, dal dottor Stefano Luppi, dal dottor Lorenzo Ottolenghi, dal dottor Fabrizio Casinelli, dal dottor Paolo Biffani, dal dottor Nicola Claudio e dal dottor Daniele Mattaccini.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Colleghi, prima di dare inizio alle audizioni all'ordine del giorno, comunico la seguente informativa alla Commissione.

La Federconsumatori (associazione nazionale consumatori e utenti) ha presentato ricorso davanti al TAR del Lazio contro la Commissione relativamente al provvedimento di disciplina della campagna elettorale approvato il 9 febbraio scorso, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. La Commissione, come in altri casi analoghi, affiderà la propria rappresentanza e difesa all'Avvocatura dello Stato.

Si è poi convenuto, ascoltando, sia pur separatamente, i Commissari e i vertici della RAI, per ragioni non dipendenti dalla nostra volontà, ma semplicemente per le esigenze dei lavori di Aula, in questo caso della Camera dei deputati, di dividere i nostri lavori in due tornate. Oggi, entro le 15, ora nella quale i Commissari deputati devono essere in Aula per votare, ci dedicheremo all'ascolto delle tre relazioni del presidente, del direttore generale e del vice direttore generale della RAI. Domani pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 16, avranno luogo le domande da parte dei Commissari cui seguiranno le risposte dei nostri ospiti.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191):

Audizione del presidente della RAI, Paolo Garimberti, del direttore generale, Mauro Masi, e del vice direttore generale, Giancarlo Leone

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del presidente, del direttore generale e del vice direttore generale della RAI.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso ed altresì che della odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Lascio quindi la parola al presidente Garimberti.

GARIMBERTI. Presidente, vorrei incentrare la mia relazione sul percorso che ha portato alla definizione della proposta di contratto di servizio per il triennio 2010-2012 su cui la Commissione è chiamata a fornire il proprio parere.

Le trattative tra la delegazione della RAI e quella del Ministero dello sviluppo economico e comunicazioni si sono svolte in una prima fase informale, tra il luglio e l'ottobre 2009, per poi entrare nell'ufficialità dal mese di novembre, in seguito all'emanazione delle linee guida dell'Ag-com, e concludersi a febbraio 2010. Da parte della RAI l'obiettivo è stato quello di contestualizzare gli impegni richiesti in un quadro economico-gestionale di evidente criticità, a fronte di una non completa attuazione di quanto previsto dal Testo Unico sulla radiotelevisione in merito alla copertura integrale dei costi di servizio pubblico con le risorse da canone. Credo che questo specifico aspetto sia molto importante e vorrei, pertanto, fare qualche approfondimento aggiuntivo.

Il tema del finanziamento è diventato il tema centrale per la RAI. Non a caso, il vertice aziendale (ed io stesso) se ne è più volte occupato nel corso degli ultimi mesi. Su questo non posso non rilevare come la RAI si trovi a dover far fronte ad una incompleta applicazione di una ben specifica previsione legislativa. L'articolo 47 del Testo Unico della radiotelevisione, infatti, prevede espressamente che «(...) il Ministro delle comunicazioni stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento, in misura tale da consentire alla società concessionaria (...) di coprire i costi (...) per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese». È un tema direttamente collegato, tra l'altro, alla contabilità separata, strumento che la RAI – unico operatore televisivo in Europa – ha adottato ormai stabilmente a partire dal 2004.

I risultati disponibili consentono di disporre di una significativa serie storica delle risultanze economiche dell'aggregato di servizio pubblico, che evidenziano in tutti gli esercizi un consistente *deficit* di remunerazione da parte del canone di abbonamento. In altre parole, il canone di abbonamento è insufficiente a coprire i costi delle specifiche attività di servizio pubblico delegate alla concessionaria. L'ultimo dato disponibile, relativo all'esercizio 2008, quantifica il *deficit* in 335 milioni di euro. La RAI, in altre parole, utilizza parte dei propri ricavi pubblicitari (335 milioni di euro nel 2008) per finanziare attività di servizio pubblico (non poche, peraltro). La contabilità separata ha due finalità: serve – a tutela della concorrenza e del mercato – ad evitare sovracompensazioni da canone, ma

serve anche, come previsto dal Testo Unico, a tutela della concessionaria, ad assicurare un finanziamento adeguato. Su questo secondo aspetto il fronte istituzionale è sempre stato sempre un po' «silenzioso», visto che nella dinamica del canone si è fatto riferimento solo alla dinamica dell'inflazione che è uno – peraltro di limitato rilievo – degli elementi da considerare.

Alla fine, il risultato del lavoro delle delegazioni tecniche è stato, a mio avviso, molto positivo; ne è prova l'approvazione unanime del testo da parte del consiglio di amministrazione che, nella seduta del 10 dicembre 2009, aveva richiesto al capo delegazione RAI di «negoziare il nuovo testo in coerenza con le risorse da canone disponibili». Risultano coerenti con tale presupposto alcune norme di salvaguardia che consentono alla RAI, in modo molto puntuale, di proporre modifiche al contratto stesso nel caso di significative alterazioni nel rapporto tra costi e ricavi di servizio pubblico. Questo è un punto estremamente importante.

Ricordo, in merito, le previsioni dell'articolo 27, che rafforzano il ruolo della commissione paritetica mista Ministero-RAI. La commissione, infatti, come specificato appunto all'articolo 27, ha non più solo il compito (già previsto nel Contratto 2007-2009) di «definire – in coerenza con l'evoluzione dello scenario di riferimento – le più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel presente contratto», ma anche quelli di: «a) definire gli opportuni interventi volti a superare le difficoltà di applicazione e di interpretazione eventualmente emergenti; b) segnalare alle parti contraenti significative alterazioni del rapporto di proporzionalità e di adeguatezza tra missione e costi del servizio pubblico e relativo finanziamento, proponendo le misure idonee a ristabilirlo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 30», relativamente al tema del ripristino delle «più corrette modalità di esercizio del servizio, laddove il rapporto di proporzionalità e di adeguatezza tra missione e costi del servizio pubblico e relativo finanziamento, quale risultante dal presente contratto di servizio, risulti significativamente alterato».

Altrettanto significativo è l'esplicito richiamo nel contratto di servizio al tema della lotta all'evasione. Come sapete, questo è un tema sul quale l'intero consiglio di amministrazione si è soffermato molte volte, lanciando ripetuti appelli affinché la lotta all'evasione diventi non più soltanto declamatoria, ma reale ed efficace. Consapevoli appunto del fatto che lo strumento contrattuale non è sufficiente per risolvere il problema, è sembrato alle parti necessario inserire una sorta di impegno da far condividere a tutti i soggetti istituzionali preposti, a partire dal legislatore.

In questo senso l'articolo 26, comma 4, sul tema del canone impegna il Ministero ad «individuare, anche con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti, le più efficaci metodologie di contrasto all'evasione del canone di abbonamento, proponendo le opportune iniziative legislative e adottando le necessarie misure amministrative». Si tratta di disposizioni non solo di principio, tenuto conto che lo stesso comma 4 prevede l'im-

pegno del Ministero ad «istituire uno speciale tavolo tecnico, cui parteciperà anche la concessionaria».

In conclusione, il mio auspicio è che il tavolo tecnico di cui sopra possa essere convocato il giorno dopo la pubblicazione del contratto di servizio sulla *Gazzetta Ufficiale*, affinché si individui la soluzione operativa che permetta alla RAI, almeno dal 2011, di avviare un percorso di riequilibrio sistematico in virtù anche della effettiva lotta all'evasione del canone.

Se il Presidente lo consente, lascio ora la parola al direttore generale per una disamina più puntuale dei contenuti del contratto.

MASI. Signor Presidente, il nuovo contratto rappresenta – nell'attuale contesto – una sintesi efficace tra le diverse esigenze in campo: quella di individuare le azioni che la RAI, concessionaria del servizio pubblico, deve mettere in atto per mantenere un ruolo centrale nel sistema televisivo e per favorire una crescita «virtuosa» dell'intero sistema in un quadro – come ha ben specificato il presidente – di ormai strutturale insufficienza delle risorse pubbliche a coprire i costi per lo svolgimento della missione di servizio pubblico, che portano inevitabilmente ad impiegare una quota crescente di risorse di natura commerciale in funzione di «supplenza».

Ciò premesso, ritengo che la bozza del nuovo contratto delinei puntualmente il ruolo che la RAI deve svolgere rispetto ad una serie di temi di grande rilievo. Tralascio ovviamente gli aspetti su cui si è già puntualmente soffermato il presidente; non posso, in ogni caso, non ribadire l'importanza che le nuove «norme di salvaguardia» hanno in una logica contrattuale, che non può che essere costruita sull'equilibrio sinallagmatico tra prestazioni e corrispettivi.

Ciò premesso, il primo elemento che porto alla vostra attenzione è quello del digitale terrestre. È anzitutto necessario rilevare come il periodo di vigenza del contratto (il triennio 2010-2012) copra la fase di transizione del sistema televisivo italiano dall'analogico al digitale; in tale quadro il tema della transizione al digitale terrestre rappresenta l'elemento centrale del contratto, sotto il profilo sia dell'offerta che dello sviluppo tecnologico. Sul fronte dell'offerta, più in particolare, il contratto richiede alla RAI in linea generale di realizzare: «canali generalisti, semigeneralisti e tematici per assolvere alla missione di servizio pubblico; in tale quadro, la Rai sviluppa ed articola l'offerta dei nuovi canali con l'obiettivo di raggiungere la totalità del pubblico con una programmazione aperta all'innovazione e dispiegata in funzione della crescente complessità della platea televisiva». Più in particolare, il contratto prevede: l'ampliamento anche ai nuovi canali digitali del perimetro per la definizione dell'offerta predefinita di servizio pubblico, con la fissazione di una quota minima del 70 per cento (in incremento di 5 punti percentuali rispetto a quella del contratto precedente); lo sviluppo di canali tematici specifici. Tale previsione riguarda i minori (con l'impegno RAI a realizzare due canali, specificamente dedicati ai bambini in età prescolare ed a quelli in età scolare, secondo l'articolo 12 dello schema di contratto), l'audiovisivo italiano ed

europeo (con la previsione, di cui all'articolo 15, di un canale dedicato ai prodotti audiovisivi: cinema, *fiction*, cartoni, documentari, trasmissioni per la promozione del cinema e dell'audiovisivo in generale, trasmissioni culturali relative allo spettacolo dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa, musica classica e leggera), nonché l'informazione (con l'impegno RAI a riservare «un canale tematico al genere informazione e approfondimento generale»).

Per quanto concerne invece il fronte della tecnologia, assumono particolare rilievo le previsioni dell'articolo 6, che impegnano la RAI – «previa assegnazione delle necessarie frequenze» – a: «a) realizzare una rete nazionale per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale anche ad articolazione regionale in modalità MFN (*Multi frequency network*) o k-SFN (*Single frequency network*) con copertura in ciascuna area tecnica al momento dello *switch-off* non inferiore a quella precedentemente assicurata dagli impianti eserciti per la rete analogica di maggior copertura insistenti sull'area tecnica stessa; b) realizzare tre ulteriori reti nazionali in modalità SFN con copertura a conclusione del periodo di vigenza del presente contratto non inferiore al 90% della popolazione nazionale per due reti e non inferiore all'80% della popolazione nazionale per una rete; c) concorrere all'assegnazione di ulteriori risorse frequenziali per la realizzazione di una rete nazionale in modalità SFN con copertura non inferiore all'80% della popolazione nazionale; d) realizzare una ulteriore rete nazionale riservata alla sperimentazione di tecnologie trasmissive e servizi innovativi, con un grado di copertura non inferiore all'80% della popolazione nazionale a conclusione del periodo di vigenza del presente contratto».

Un secondo aspetto importante riguarda l'inserimento nel contratto di una serie di norme finalizzate al consolidamento del ruolo di servizio pubblico affidato alla RAI. In tale ambito, più in particolare, si inserisce l'articolo 2 che richiede alla RAI di «realizzare un'offerta complessiva di qualità, rispettosa dell'identità, dei valori e degli ideali diffusi nel Paese, della sensibilità dei telespettatori e della tutela dei minori, rispettosa della figura femminile e della dignità umana, culturale e professionale della donna, caratterizzata da una ampia gamma di contenuti e da una efficienza produttiva» individuando i principi ed i criteri generali per il conseguimento di tale obiettivo.

L'articolo 4, ancora, stabilisce che la RAI – tra l'altro – assicuri «la qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività» e favorisca «anche attraverso l'informazione giornalistica, lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati».

In tale contesto rientrano anche le previsioni dell'articolo 2, comma 4, che richiedono alla RAI di «applicare nell'esercizio della propria attività i principi, i criteri e le regole di condotta contenuti nel Codice etico e nella Carta dei doveri degli operatori del servizio pubblico, inteso come l'insieme dei valori che Rai riconosce, accetta e condivide e l'insieme delle responsabilità che Rai assume verso l'interno e l'esterno, e conse-

guentemente a sanzionare, con le modalità ivi previste, ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito dei suddetti documenti». Il successivo comma 5 stabilisce che la RAI «è tenuta a recepire nel Codice etico, per la parte di competenza, e nella Carta dei doveri, il Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, sottoscritto il 21 maggio 2009, il Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, denominato "Codice *media* e sport", sottoscritto il 25 luglio 2007 e il Codice TV e minori di cui all'articolo 34 del Testo Unico, nonché previsioni specifiche per i *reality*, da comunicare alla commissione paritetica di cui all'articolo 27 entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Contratto».

Un altro aspetto particolarmente importante è quello della neutralità tecnologica e competitiva. Il nuovo contratto – coerentemente con le linee guida dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) – consente alla RAI di poter applicare i vincoli della neutralità tecnologica senza gli equivoci interpretativi del contratto 2007-2009, garantendo gli utenti, ma anche le potenzialità strategiche ed industriali dell'azienda, e di avere finalmente chiare previsioni in relazione all'applicazione dei principi della cosiddetta neutralità competitiva, ovvero del principio di negoziazione nei confronti delle piattaforme tecnologiche di natura commerciale.

Sul tema della neutralità tecnologica, infatti, l'articolo 20, al comma 1, individua puntualmente la cornice regolamentare in merito, stabilendo che: «Con riferimento alla diffusione della programmazione televisiva, la Rai è tenuta a far sì che nella fase di passaggio dalle trasmissioni in tecnica analogica a quella digitale l'intera programmazione delle reti generaliste già irradiate sulla rete terrestre analogica sia visibile su tutte le piattaforme tecnologiche; a tal fine, fatti salvi i diritti dei terzi, assicura la diffusione attraverso almeno una piattaforma distributiva di ogni piattaforma tecnologica».

Sul collegato tema della neutralità competitiva, lo stesso articolo 20, al successivo comma 3, stabilisce che la RAI «potrà consentire la messa a disposizione della propria programmazione di servizio pubblico a tutte le piattaforme commerciali che ne faranno richiesta nell'ambito di negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di condizioni verificate dalle Autorità competenti».

Un altro aspetto che ritengo molto importante è quello dei contratti di servizio regionali. Il contratto stabilisce che la RAI possa procedere alla stipula di contratti di servizio regionali nelle formule più idonee a tale scopo. L'articolo 2, comma 2, infatti, prevede espressamente che la RAI possa «avvalersi per lo svolgimento delle attività inerenti il servizio pubblico concesso di società da essa controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché, su autorizzazione del Ministero, da essa partecipate, purché, in tale ultima ipotesi, siano stati convenuti adeguati strumenti negoziali che assicurino e garantiscano alla società concessionaria partecipante pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumentali per l'e-

spletamento delle prestazioni di servizio pubblico». Si tratta di una previsione che, in linea generale, può creare i presupposti affinché la RAI possa procedere a valorizzare la propria articolazione territoriale, ferma restando la possibilità di individuare le formule più efficaci per farlo.

LEONE. Signor Presidente, il mio compito è quello di rispondere, a nome della RAI, ai rilievi rappresentati la settimana scorsa dal presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dottor Corrado Calabrò, circa un parziale disallineamento tra le linee guida e il contratto di servizio.

La prima osservazione del presidente Calabrò si riferisce al fatto che le linee guida hanno previsto che il contratto definisse con chiarezza le classi dei programmi di servizio pubblico e i tempi minimi da attribuire e che queste previsioni non sarebbero puntualmente presenti nel contratto.

La RAI non condivide questa posizione. La motivazione del dettaglio minimo di tempo da attribuire ai generi di servizio pubblico è meglio chiarita al punto 34 delle stesse linee guida, laddove è spiegato che affinché nell'«assolvimento degli obblighi ci sia un controllo da parte di una autorità esterna, le classi di programmi dovranno essere definite in maniera chiara e dettagliata in relazione al contenuto in maniera da evitare ogni incertezza definitoria». Non a caso il Ministero, nell'esprimere formale assenso alle linee guida, secondo quanto prevede la legge, ha inviato all'Agcom, il 9 novembre 2009, una serie di osservazioni tra le quali quella di «specificare che la fissazione dei tempi minimi da attribuire a ciascun genere sia da intendersi ai fini di verifica». Questa dunque è la chiave di lettura da adottare secondo la RAI. Le parti hanno comunque ritenuto in questo contratto, come in quello precedente (2007-2009), di non dettagliare la tempistica per tutte le singole classi di programmi – che tra l'altro sono molte di più delle cinque genericamente previste dalle linee guida – ma di operare un'unica quota per l'insieme dei generi pari al 70 per cento dell'offerta televisiva (rispetto al 65 per cento del precedente contratto). Sarebbe d'altronde limitante il ruolo del servizio pubblico la specifica dei tempi da attribuire a ciascun genere radiotelevisivo con un sostanziale appalto dell'attività editoriale e di palinsesto all'Autorità ed al Ministero. Infine, si ricorda che in sede di consuntivo la RAI opera una suddivisione in dettaglio di tutti i generi di servizio pubblico previsti dal contratto con ore e percentuali di programmazione.

Come secondo rilievo, il Presidente di Agcom ha dichiarato che l'articolo 9 non prevede quanto richiesto dalle linee guida in relazione «all'individuazione dei programmi imputabili all'aggregato A, al quale vengono attribuite le voci dei costi e dei ricavi relative alle attività riconducibili al servizio pubblico, e i programmi imputabili all'aggregato contabile B, al quale vengono attribuite le voci dei costi e dei ricavi attribuibili alle attività commerciali». Ciò è vero, ma soltanto perché questi riferimenti non sono presenti nell'articolo 9, bensì nell'articolo 25, comma 6, laddove si recita: «Al fine di migliorare la trasparenza nella gestione economico-finanziaria del servizio pubblico, la Rai è tenuta a pubblicare sul proprio

sito *web* il documento, comprensivo dei criteri metodologici sui conti annuali separati certificati dalla società di revisione scelta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Testo Unico, dall'Autorità da cui risulti, sulla base dell'apposito schema approvato dalla medesima Autorità, la destinazione delle risorse pubbliche e, in particolare, a fornire adeguata comunicazione circa i costi afferenti la programmazione televisiva e la programmazione radiofonica rientranti nell'ambito delle attività di servizio pubblico specifico e predeterminato. La Rai è tenuta altresì a pubblicare i dati riferiti agli investimenti destinati ai prodotti audiovisivi di cui all'articolo 15».

Appare superfluo ricordare che la RAI applica lo schema di separazione contabile, così come approvato a suo tempo dalla stessa Autorità, che designa anche la società di revisione, che ne certifica il bilancio in contabilità separata, e che questi dati, con il dettaglio di tutti i programmi ricondotti negli aggregati A e B, sono non soltanto noti, ma anche pubblicati dalla stessa Agcom nella Relazione annuale sulla attività svolta e sui programmi di lavoro che – come sapete – sono pubblici.

Il presidente dell'Agcom ha rilevato che la clausola del contratto di servizio contenuta nell'articolo 15 riferita all'audiovisivo «viene ad essere superata e condizionata dalla norma contenuta nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 2007/65/CE, a seguito del parere delle competenti Commissioni di Camera». Ciò è assolutamente vero e dipende semplicemente dal fatto che il testo dell'accordo sul contratto di servizio è precedente al citato decreto legislativo. Il tacito patto tra le parti era quello di mantenere in vita l'articolo sull'audiovisivo, così come nel testo precedente, oppure aggiornarlo sulla base di eventuali diverse disposizioni che nel frattempo fossero intervenute. Ritengo pertanto che sia corretto, come suggerisce anche il Presidente dell'Autorità, che l'articolo 15 riprenda quanto previsto nel decreto relativamente agli obblighi della concessionaria del servizio pubblico. Sicuramente ciò può essere oggetto di modifica.

Il presidente Calabrò ha ritenuto che la previsione di rafforzare il sistema di valutazione della qualità dell'offerta non sia stata recepita dall'articolo 3 del contratto di servizio a causa di una serie di compiti affidati alla commissione paritetica che sarebbero – secondo il Presidente dell'Agcom – in parziale «sovrapposizione» con le funzioni del comitato di esperti previsto nelle linee guida e di cui fanno parte rappresentanti del Ministero e dell'Autorità stessa.

La motivazione di tale scelta – secondo noi opportuna e necessaria – deriva dal fatto che il comitato di «esperti particolarmente qualificati nella materia scelti dall'Autorità d'intesa con il Ministero» ha il solo compito di «vigilanza» (così come letteralmente previsto dalle linee guida) sul sistema di valutazione della qualità dell'offerta. Spetta dunque al contratto di servizio e non al comitato di esperti (che vigila soltanto) definire operativamente gli indicatori di qualità. Opportunamente il contratto – che non può essere un trattato di *marketing* e di monitoraggio – ha definito con scrupolo le metodologie di base della ricerca da attuare, rimandando però alla commissione paritetica dettagli di carattere metodologico/scientifico. La commissione paritetica infatti – come recita l'articolo 27 – «de-

finisce le più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel presente contratto». Si ritiene pertanto che questo meccanismo non soltanto non ingeneri sovrapposizioni, ma consenta una più efficace rappresentazione dei sistemi di indagine sulla valutazione qualitativa affinché sia possibile e chiaro il controllo da parte della stessa Autorità oltre che del comitato di esperti.

Il presidente Calabrò lamenta il fatto che non vengano citati i riferimenti più importanti in materia di realizzazione delle reti di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, riferendosi in proposito alla delibera n. 181 del 2009 e al piano nazionale delle frequenze. Non vi è alcun problema ad inserire tra le citazioni la delibera dell'Autorità, sebbene nessun'altra legge o regolamento siano inseriti nell'articolo 6 contestato. Anzi, a rileggerlo sembra molto chiaro il ruolo dell'Agcom in materia, laddove è scritto che «il Ministero, nel contesto della pianificazione delle frequenze definita dall'Autorità, assegna alla concessionaria diritti d'uso temporaneo di risorse frequenziali coerenti per numero e caratteristiche con le finalità del presente contratto».

In relazione all'articolo 12 (relativo alla programmazione televisiva per i minori) viene rilevato che il contratto si discosta dalle linee guida nella parte in cui non prevede la suddivisione della segnaletica della programmazione relativa a film, *fiction* e intrattenimento, tra programmi per tutti, programmi sconsigliati ai minori di 12 anni, programmi sconsigliati ai minori di 16 anni, mantenendo invece la RAI il noto sistema della classificazione di programmi adatti ad una visione congiunta e programmi adatti ad un pubblico di soli adulti.

Per la verità né la RAI né il Ministero hanno inteso sottovalutare le indicazioni dell'Agcom sulla base di quella che viene definita una *best practice* europea, ma che in verità non è adottata da alcun servizio pubblico europeo. Dopo un attento esame – ed una verifica ancora in corso con i servizi pubblici europei e gli organismi di vigilanza sui minori a livello nazionale – non soltanto non abbiamo riscontro della validità di questi sistemi di segnaletica, ma appaiono nella loro serietà i limiti di applicazione del sistema proposto. Non a caso la sola BBC ha individuato alcune tipologie simili a quelle indicate dall'Agcom, ma non per la segnalazione sullo schermo a beneficio degli utenti, bensì come metodologia di individuazione di parametri per la produzione di contenuti per i minori. D'altronde, come individuare la linea di confine tra programmi sconsigliati ai minori di 12 anni ed ai minori di 16 anni? E perché non prevedere più il bollino rosso (ovvero la classificazione per la visione adatta ad un pubblico di soli adulti) per alcune serie o film che possono ingenerare effetti negativi sui giovani? Esiste una zona franca tra i 16 ed i 18 anni con una sorta di abbassamento di fatto della soglia per la maggiore età? Come si integrerebbe questo nuovo sistema con la *best practice* italiana che è legata ai bollini gialli e rossi?

Queste sono sinteticamente le riflessioni che sono state fatte in sede di discussione tra delegazioni sull'applicazione delle linee guida e che hanno unanimemente consigliato di non operare una simile graduatoria

fino a quando non vi fossero delle risposte adeguate e congrue agli interrogativi posti. Non a caso il Ministero, nella lettera contenente le osservazioni alle linee guida, aveva proposto di «tenere in considerazione la possibilità di armonizzare il sistema di segnaletica previsto con quello attualmente in uso da parte della Rai».

Infine, giova ricordare che nel dicembre scorso lo stesso comitato di applicazione per il Codice di autoregolamentazione *media* e minori (la massima autorità nel campo in Italia), con una lettera a firma del presidente Franco Mugerli, ha inviato al Ministero le proprie osservazioni alle linee guida, contestando l'abbassamento dell'età minorile agli anni 16 e segnalando la disparità di trattamento tra la Rai e le altre emittenti nazionali in caso di introduzione dei criteri proposti dall'Autorità.

Un altro rilievo del presidente Calabrò è sull'articolo 13 e sul «congruo incremento delle misure attualmente fissate» per quanto riguarda la sottotitolazione e la traduzione nella lingua dei segni (LIS) dei telegiornali. Crediamo invece che in questo articolo siano stati apportati significativi interventi a supporto delle iniziative per le persone con disabilità sensoriale. In termini numerici, le considerazioni si traducono in un volume di programmazione sottotitolata nel 2009 pari a circa 9.500 ore, vale a dire il doppio rispetto ai volumi di alcuni anni fa (che si collocavano sotto le 5.000 ore). Ora con il nuovo testo è previsto, in particolare, l'incremento del 30 per cento delle ore sottotitolate nell'arco della vigenza contrattuale, con una previsione dalle attuali 10.000 ore l'anno a 13.000 ore l'anno e l'impegno ad assicurare un'ulteriore edizione giornaliera per TG1, TG2 e TG3 sottotitolata, in aggiunta a quelle già effettuate, oltre alla sperimentazione della sottotitolazione e/o della traduzione nella lingua dei segni per la TGR.

Vi è poi il rilievo del presidente Calabrò sul fatto che non vi sia cenno nel Capo IV (piattaforme tecnologiche, ecc.) agli aspetti che hanno già formato oggetto di una diffida rivolta dall'Agcom alla Rai, ovvero al fatto che la Rai sia obbligata ad offrire la *smart card* di Tivù Sat agli utenti che ne faranno richiesta previo il solo rimborso dei costi sostenuti ed alla negoziazione con il Ministero degli esteri per la messa a disposizione di un congruo numero di *smart card* per gli italiani residenti all'estero. L'assenza di questi riferimenti inducono, secondo il presidente dell'Agcom, ad una lettura troppo restrittiva dell'impegno della Rai a limitare al massimo il criptaggio via satellite e consentire comunque in forma gratuita l'accesso alla programmazione diffusa in *simulcast*. Ne conveniamo, a ragione, e riteniamo che il contratto possa inserire gli obblighi previsti dalla diffida Agcom richiamata per la migliore fruizione di Tivù Sat e che – per cronaca – sono già applicati integralmente dalla Rai dal 27 febbraio di quest'anno.

Infine, l'ultima osservazione del presidente Calabrò si riferisce alle linee guida sull'alta definizione, dove alla Rai veniva richiesto di «avviare progressivamente la trasmissione di tre programmi in HD» e di «sviluppare le nuove evoluzioni dello *standard* DVB-T, quali il DVB-T2, ed a

sviluppare concretamente le trasmissioni in DVB-H, secondo un articolato progetto stabilito dal Contratto di servizio».

Mi preme ricordare che l'articolo 24, dal titolo «Ricerca e Innovazione», dice letteralmente: «Al fine di promuovere l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, la Rai avvia trasmissioni in alta definizione e sperimenta la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali l'evoluzione dello standard DVB-T, come il DVB-T2, il DVB-H, il DMB, il DRM, l'Alta Definizione, IPTV, il *Wi-Max* e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché delle norme in materia di accesso alla capacità trasmissiva in digitale terrestre, previa assegnazione delle necessarie risorse frequenziali».

Il fatto che non si faccia esplicito riferimento ai «tre programmi in alta definizione», ma a «trasmissioni in alta definizione», è dovuto al fatto che obblighi di canali in HD si tradurrebbero in necessità di frequenze (che notoriamente non ci sono, dal momento che, per trasmettere tre canali in HD, serve certamente più di un *multiplex* dedicato), di mezzi produttivi, di disponibilità di diritti e dunque di investimenti e costi certi, in un periodo molto incerto sotto il profilo economico-finanziario, dovuto alla mancata applicazione di quanto previsto dal Testo Unico per la determinazione del canone e agli effetti dell'evasione. Non a caso il Ministero, sempre nelle osservazioni alle linee guida, aveva previsto di «attenuare gli obblighi di trasmissione in HD, non ravvisando altresì la necessità di imporre la predisposizione di un apposito progetto».

PRESIDENTE. A nome della Commissione ringrazio gli auditi per la disponibilità a dividere le loro audizioni in due tempi. Inoltre, se ciò non è contrario a qualche loro principio, data la complessità della materia, li pregherei di consegnare copia dei testi delle loro relazioni.

Il seguito dell'audizione è pertanto rinviato alla prossima seduta, prevista per domani, mercoledì 10 marzo, alle ore 14.

I lavori terminano alle ore 14,45.

